

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1093

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALLONE e DETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2002

—————

Istituzione dell’anagrafe dei fabbricati e messa in sicurezza
del patrimonio edilizio a rischio

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, pur allineandosi alle recenti iniziative legislative in materia di istituzione del «fascicolo di fabbricato», tiene conto del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, il quale annovera tra le competenze legislative delle regioni la materia del governo del territorio e quella urbanistica.

Giusta l'esigenza di un quadro conoscitivo generale sullo stato dei fabbricati, con il disegno di legge in titolo si intende offrire alle regioni – entro scadenze temporali che

tengano conto della difficoltà oggettiva di realizzare un censimento edilizio senza precedenti nella storia del nostro paese – uno strumento di monitoraggio del patrimonio immobiliare senza, tuttavia, gravare sulla finanza locale, né tantomeno sulla proprietà privata.

Il presente disegno di legge prevede, infatti, l'istituzione di un fondo *ad hoc* (peraltro, di entità molto limitata) che le future leggi finanziarie riserveranno a favore delle regioni per la copertura delle spese di sopralluogo su quei fabbricati che esse classificheranno «a rischio».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fascicolo di fabbricato)

1. È istituito il «fascicolo di fabbricato», di seguito denominato «fascicolo», che deve contenere le informazioni relative all'edificio, di carattere progettuale, strutturale, geologico ed impiantistico e gli elementi conoscitivi sulle eventuali modifiche apportate.

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, deliberano lo schema del questionario del fascicolo da compilare a cura del proprietario o, in caso di edifici in comproprietà o condominio, dal comproprietario o dal condominio designato in apposita assemblea, convocata ad iniziativa di uno dei comproprietari o dei condomini nel termine di cui all'articolo 66, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3. Il questionario di cui al comma 2 dà conto delle informazioni e degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Destinatari e copertura finanziaria)

1. All'istruttoria dei questionari di cui all'articolo 1 provvedono le regioni attraverso l'effettuazione di sopralluoghi su particolari edifici che necessitano di accertamenti e l'eventuale messa in sicurezza dei fabbricati a rischio.

2. È istituito un «fondo speciale» a favore delle regioni, la cui dotazione è determinata, per ciascun anno, dalla legge finanziaria e che è destinato alla sovvenzione dei sopralluoghi di cui al comma 1.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. L'anagrafe dei fabbricati e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio a rischio sono completate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.